

“O.P.R.A. EMILIA ROMAGNA – Organismo Paritetico Regionale per

l’Artigianato” o anche “OPRA EMILIA ROMAGNA”

Via de’ Preti 8 – 40121 BOLOGNA C.F. 91359350377

S T A T U T O

ART. 1 - COSTITUZIONE

E’ costituita una libera Associazione Sindacale ai sensi del capo III, Titolo II

- Libro Primo del Codice Civile, denominata

“O.P.R.A. EMILIA ROMAGNA - Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato”, o anche “OPRA EMILIA ROMAGNA”.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA’

L’Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA è una associazione senza fini di lucro; promuove un sistema per la tutela e la sicurezza nell’ambito della bilateralità artigiana nei confronti delle imprese aderenti e dei loro dipendenti in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese.

L’associazione agisce nell’ambito di quanto la vigente legislazione attribuisce agli Organismi Paritetici e di quanto ad essa è riservato dall’Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011 e successive modifiche e/o integrazioni. In particolare interviene in materia di:

- 1) promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- 2) programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi finalizzate alla prevenzione;
- 3) promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali,

per la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;

4) monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;

5) promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali;

6) supporto all'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (di seguito RLST),

il tutto nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma associativa.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA si articolerà sul territorio regionale dando vita alle proprie articolazioni territoriali (OPTA) e partecipando alla realizzazione del sistema nazionale così come definito dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 13 settembre 2011 e successive modifiche e/o integrazioni, potendo così operare per gli interventi previsti dagli artt. 8, 10, 11 e 12 del D. Lgs. n. 81/08. L'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA, nella sua operatività, sarà inoltre:

- istanza di riferimento per diritti, rappresentanza, informazione e formazione;

- riferimento per le imprese aderenti al sistema per adempimenti e documentazione

- riferimento per gli RLST per l'espletamento della loro attività.

ART. 4 - SEDE E DURATA

L'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA ha sede in Bologna, (attualmente in Via de' Preti n. 8, ospitata presso la sede di E.B.E.R. – Ente Bilaterale Emilia Romagna del cui Sistema regionale di bilateralità artigiana è parte) e avrà durata indeterminata.

ART. 5 – ASSOCIATI

Sono associati dell'associazione OPRA EMILIA ROMAGNA:

a) le Organizzazioni regionali dell'Artigianato (successivamente denominate OO.AA);

- **"CNA REGIONALE EMILIA ROMAGNA"** Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa dell'Emilia Romagna, Codice Fiscale: 80040150379;

- **"CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA ROMAGNA"**, Codice Fiscale: 80064550371;

- **"CASARTIGIANI EMILIA ROMAGNA Federazione Regionale dell'Emilia Romagna"**, aderente alla Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, Codice Fiscale: 9103662033;

- **"Federazione delle Libere Associazioni Artigiane Emiliano - Romagnola"** in forma abbreviata **"Federlibere Emilia - Romagna"** aderente alla C.L.A.A.I. (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), Codice Fiscale: 92035970372;

b) le Organizzazioni regionali sindacali dei lavoratori (successivamente denominate OO.SS.)

- **"CGIL EMILIA-ROMAGNA"** facente parte della Confederazione Generale

Italiana del Lavoro, Codice Fiscale 80061230373;

- **"Unione Sindacale Regionale CISL Emilia Romagna"**, articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), Codice Fiscale: 80061130375;

- **"U. R. U.I.L. Regionale Emilia Romagna e Bologna "**, Codice Fiscale: 91319490370;

Associati meglio individuati nell'atto costitutivo, anche se successivamente a detto atto costitutivo fusi tra di loro e/o con denominazione variata.

ART. 6 – IMPRESE ADERENTI

Le imprese che aderiscono al sistema sicurezza definito dell'Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011, con le modalità in esso previste, si avvalgono delle opportunità predisposte dall'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della salute nei posti di lavoro, nel pieno rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti adottati dagli organi dell'Associazione.

ART. 7 – ENTRATE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA, per conseguire i propri scopi, utilizzerà i seguenti mezzi:

- a) eventuali proventi pubblici e privati di interesse pubblico;
- b) eventuali contribuzioni provenienti da regolamenti e convenzioni di cui all'art. 11.

Inoltre OPRA EMILIA ROMAGNA potrà essere delegata a ricevere risorse da terzi sulla base di precisi mandati (rientranti nello scopo dell'associazione), previa delibera assembleare.

ART. 8 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale, se nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Nel caso di controversia, questa verrà discussa dagli associati in sede negoziale esterna a OPRA EMILIA ROMAGNA e la soluzione verrà proposta all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Assemblea e Consiglio Direttivo dovranno, di fatto rispettare il criterio di pariteticità fra le OO.AA. e le OO.SS..

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da un numero massimo di 12 (dodici) componenti rappresentanti, per delega e fino a revoca, degli Associati ed espressi in numero paritetico, ovvero, per metà dalle OO.AA e per la residua metà dalle OO.SS.

Essendo la nomina di un componente della Assemblea a carattere fiduciario, la Organizzazione regionale che lo ha nominato può revocare l'incarico in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio; contemporaneamente dovrà essere nominato il sostituto.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e

ogniqualevolta ne sia fatta richiesta da almeno 1 (un) Associato, mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data e il luogo della riunione, avviso che dovrà essere affisso all'albo sociale presso la sede, nonché dovrà essere inviato via e-mail o PEC qualora richiesto ai componenti all'indirizzo da questi comunicato, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data della Assemblea.

L'Assemblea, in seduta ordinaria, delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa alla attività svolta da OPRA EMILIA ROMAGNA;
- b) sul bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, dell'esercizio sociale;
- c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità esposte al successivo art. 11;
- d) sulla nomina, quando non ritenga di lasciare l'incarico al Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente tra i componenti del Consiglio medesimo, secondo i criteri esposti all'art. 12;
- d1) sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
- e) su eventuali Regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata, con le stesse modalità di quella in seduta ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 (un) Associato.

Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale scioglimento della Associazione.

Dell'Assemblea Straordinaria, quando non sia convocata alla presenza di un Notaio, dovrà essere redatto verbale in forma di scrittura privata autenticata e registrata.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

I componenti della Assemblea esprimono i loro voti con modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

La seconda convocazione dovrà essere indetta almeno 12 (dodici) ore dopo la prima.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Ente, con la presenza di almeno $7/8$ (sette ottavi) dei componenti aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno $6/7$ (sei settimi) dei votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente dello stesso ed in mancanza di entrambi dal componente la Assemblea presente e più anziano di età.

La Assemblea potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove purché in Italia, in presenza o con accesso da remoto o in modalità mista, a condizione che siano presenti nello stesso luogo, salvo diverse disposizioni di legge in materia, il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

Spetterà a Presidente e Segretario dell'Assemblea la verifica dell'identità dei partecipanti.

E' ammessa la delega per iscritto: ogni partecipante non potrà avere più di una delega.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E SUOI POTERI

L'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA è retta da un Consiglio Direttivo costituito da 5 (cinque) componenti nominati all'unanimità dall'Assemblea Ordinaria su proposta delle OO.AA. e delle OO.SS..

La composizione del Consiglio Direttivo deve coincidere con la composizione del Consiglio Direttivo di E.B.E.R. – Ente Bilaterale Emilia Romagna.

Per conseguenza, per quanto attiene a prese d'atto e/o deliberazioni inerenti: dimissioni, cessazione, revoca, decadenza e sostituzione di propri componenti, la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata nella prima Assemblea Ordinaria, permanendo comunque il vincolo di coincidenza con la composizione del Consiglio Direttivo di E.B.E.R. – Ente Bilaterale Emilia Romagna.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente salvo quelli spettanti all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- emana i regolamenti ritenuti necessari;
- delibera la Convenzione con EBER.

ART. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo, se delegato dalla Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, l'uno su designazione degli Associati OO.SS. e l'altro su designazione degli Associati OO.AA.: entrambi durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, purchè ancora in carica come consiglieri, e sono rieleggibili.

ART. 13 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente, in accordo tra loro, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.

ART. 13-BIS – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, anche non componenti della Assemblea, viene eletto all'unanimità dalla Assemblea dei Soci e rimane in carica tre anni.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, di norma una volta al mese, mediante invito, anche a mezzo e-mail o PEC qualora richiesto, ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno sette giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della totalità dei componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese all'unanimità.

Il Consiglio Direttivo potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove in presenza, con accesso da remoto o in modalità mista. Spetterà a

Presidente e Segretario la verifica dell'identità dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo si avvale di un Comitato Tecnico, composto come nominato dal medesimo Consiglio, che si occuperà di materie inerenti la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato Tecnico parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo a seconda delle esigenze e degli argomenti da trattare.

In ogni caso, ai lavori del Consiglio Direttivo possono essere invitati, a titolo consultivo, altri soggetti esterni in qualità di consulenti.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo, dovranno risultare da Verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta.

ART. 16 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri associati;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) da somme destinate a formare accantonamenti;
- 5) dal patrimonio destinato quale residuo risultante dalla liquidazione di Enti aventi finalità analoghe, nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio, formato a norma di legge, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 18 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Le cariche menzionate nel presente Statuto, con eccezione di componente il Collegio Sindacale perché regolamentate da norme specifiche, sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, quando previste da apposito Regolamento deliberato dall'Assemblea su proposta degli Associati.

ART. 19 - AVANZI DI GESTIONE

Gli avanzi di Gestione alla fine di ogni esercizio, dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati come stabilirà la Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE

In caso di scioglimento d'Associazione OPRA EMILIA ROMAGNA o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente, uno su proposta delle OO.AA. e uno su proposta delle OO.SS e uno su proposta di comune accordo delle OO.AA.e delle OO.SS..

Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte della Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

L'Assemblea determinerà, all'atto della messa in liquidazione

dell'Associazione, i compiti dei liquidatori, l'eventuale compenso e successivamente ne ratificherà l'operato.

ART. 22 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe a quelle espresse nell'Accordo Interconfederale Regionale del 23 dicembre 2011, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.